

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento della Funzione Pubblica
e del Personale

Servizio 1 – Gestione Giuridica del Personale

Viale Regione Siciliana, 2194

PALERMO

e-mail: giuridicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it

PROT. n 96603

DEL 30/09/2022

OGGETTO: Congedo biennale straordinario retribuito per l'assistenza alle persone con disabilità, art.42, comma 5 del D.Lgs 26 marzo 2001, n.151, modificato dall'art.2 del D.Lgs n.105/2022. Sostituzione della circolare 83797 del 9 agosto 2022.

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti Generali dei
Dipartimenti Regionali e Uffici equiparati

Ai Dirigenti degli Uffici speciali

Ai Dirigente degli Uffici alle dirette dipendenze
del Presidente della Regione

Al Dirigente Generale del Corpo Forestale

Al Direttore del Fondo Pensioni

Ai Capi di Gabinetto

A tutti i Dirigenti di Area e Servizi del
Dipartimento Funzione Pubblica

All' A.R.A.N Sicilia

Alle Organizzazioni Sindacali

LORO SEDI

Il congedo straordinario disciplinato dall'art.42, comma 5 del D.Lgs 26 marzo 2001, n.151, in merito al quale questo Dipartimento, con nota 83797 dello scorso 9 agosto, ha richiamato alcuni aggiornamenti intervenuti nel corso dell'ultimo decennio, è stato oggetto di una recentissima modifica normativa apportata dall'art. 2 del D.Lgs 105/2022, pubblicato il 29 luglio u.s. ed entrato in vigore in vigore il 13 agosto 2022.

Con questo provvedimento normativo, con il quale sono state introdotte nuove misure volte al miglioramento della conciliazione fra l'attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, sono state apportate diverse modifiche e integrazioni in materia di congedo di

paternità, congedo parentale e di assistenza alle persone con disabilità, sulle quali ci si riserva di emanare ulteriori circolari esplicative.

Quando al congedo straordinario di cui in oggetto, l'art. 2 del D.Lgs 105/2022 ha sostituito interamente il comma 5 dell'art.42 sopracitato prevedendo l'equiparazione, ai fini della concessione del congedo, del convivente di fatto al coniuge ed alla parte di un'unione civile.

Altro elemento di novità è costituito dalla riduzione da 60 a 30 giorni del termine massimo, decorrente dalla richiesta, entro cui il lavoratore ha diritto alla fruizione del congedo.

Il comma 5, così come modificato, ribadisce quali sono i titolari del beneficio in ordine decrescente:

- coniuge convivente o parte di un'unione civile o convivente di fatto;
- in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente;

Infine, viene affermato che il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Com'è noto il congedo straordinario può essere fruito in modalità continuativa o frazionata e i giorni festivi o non lavorativi, ricadenti nel periodo di fruizione, vengono computati come giorni di congedo straordinario. Se, invece, al congedo fa seguito la ripresa del servizio, gli stessi giorni vanno esclusi dal computo. Lo stesso effetto si verifica nel caso in cui il dipendente non rientri in ufficio per motivi di malattia propria o del figlio. Pertanto, anche in quest'ultimo caso, i giorni in questione non saranno conteggiati nel computo dei giorni fruiti per congedo straordinario.

Queste ultime indicazioni di carattere generale, contenute nella Circolare 3 febbraio 2012, n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – diramate al fine di fornire un orientamento di carattere generale ed omogeneo per i settori del lavoro pubblico e privato, *"ferme restando le autonome determinazioni di ciascuna amministrazione nell'esercizio del proprio potere organizzativo e gestionale"*, inducono, tuttavia, a richiamare, come rammentato anche in un recente parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del governo nazionale, l'esigenza di una *"programmazione dei permessi e dei congedi, come prevista dai CCNL di comparto, (che) rappresenta uno strumento finalizzato a conciliare le esigenze di funzionalità e di organizzazione dell'attività amministrativa con quelle private e personali del lavoratore, in modo da garantire in via prioritaria il diritto alla salute e all'assistenza del disabile. Le indicazioni generali riportate nella Circolare devono quindi ritenersi riferite ad una situazione di carattere fisiologico, mentre la sistematica reiterazione delle condotte nei termini sopra descritti sembra configurare una sostanziale elusione dei principi e della ratio della Circolare stessa"* (cfr. Parere su congedo biennale DFP-0066814_P-08/10/2021).

In ultimo, appare utile rammentare che a seguito di richiesta da parte di un dipendente di congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art.42, comma 5 del D.Lgs 26 marzo 2001, n.151, l'Amministrazione ha il termine massimo di trenta giorni per concederlo, nel senso che, per esigenze d'ufficio, potrebbe procrastinare l'inizio del congedo fino ad un massimo di trenta giorni al fine di garantire anche la continuità dei servizi erogati, tenendo anche conto delle esigenze assistenziali del lavoratore. Ciò significa che se il dipendente presentasse la sua richiesta il 10 settembre con data di inizio congedo all'1 novembre l'Amministrazione non avrebbe alcuna possibilità di differimento.

Và da se, infine, che fino a quando l'Amministrazione non avrà comunicato l'accoglimento della decorrenza, il dipendente non potrà assentarsi dal lavoro, se non ad altro titolo (ad esempio ferie).

Premesso quanto sopra, la nota circolare 83797 del 9 agosto 2022 è interamente sostituita dalla presente circolare.

IL DIRIGENTE GENERALE
C. MADONIA
F.TO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
G.G. PALAGONIA
F.TO

ORIGINALE AGLI ATTI D'UFFICIO